Allegato "B"

REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 02/03/2012 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 02/03/2013 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 09/05/2013 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 20/06/2013 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 25/07/2022



PROVINCIA DI ANCONA

INDICE

ſ	TTOLO I – NORME GENERALI	4 -
	Art. 1 Oggetto e finalità	4 -
	Art. 2 Definizioni	4 -
	Art. 3 Classificazione dei rifiuti	6 -
	Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata	7 -
	Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento	8 -
	Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali	9 -
	Art. 7 Tipologie dei rifiuti da raccogliere	10 -
	Art. 8 Divieti ed obblighi generali	11 -
	Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti	12 -
T	TOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	12 -
	Art. 10 Disposizioni generali	12 -
	Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati	12 -
	Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta"	14 -
	Art. 13 Gestione della frazione verde	15 -
	Art. 14 Gestione della frazione umida	16 -
	Art. 15 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	16 -
	Art. 16 Gestione della frazione secca residua	16 -
	Art. 17 Gestione dei rifiuti ingombranti	17 -
	Art. 18 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi	17 -
	Art. 19 Conferimento e raccolta di materiali provenienti da manutenzioni e riparazioni domestiche derivanti dalle pratiche del fai da te	_ 10 _
	Art. 20 Altre raccolte differenziate	
	Art. 21 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	
_	TITOLO III – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	
•	Art. 22 Stazione ecologica comunale	
	Art. 23 Principi e finalità	
	Art. 24 Funzione dell'Ecocentro	
	Art. 25 Destinatari del servizio	
	Art. 26 Materiali conferibili	
	Art. 27 Separazione dei rifiuti	20 -



PROVINCIA DI ANCONA

	Art. 28 Conferimento per il recupero o riciclaggio	- 21 -
	Art. 29 Pesatura	- 21 -
	Art. 30 Riuso	- 22 -
	Art. 31 Orario di Apertura	- 23 -
	Art. 32 Informazioni ed assistenza	- 24 -
	Art. 33 Obblighi e divieti e sanzioni	- 24 -
T	ITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	- 24 -
	Art. 34 Spazzamento	- 24 -
	Art. 35 Cestini stradali	- 25 -
	Art. 36 Raccolta rifiuti abbandonati	- 25 -
	Art. 37 Raccolta carogne animali	- 26 -
	Art. 38 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	- 26 -
	Art. 39 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	- 26 -
	Art. 40 Pulizia dei mercati	- 26 -
	Art. 41 Pozzetti stradali – grigliati	- 27 -
	Art. 42 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	- 27 -
	Art. 43 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	- 27 -
	Art. 44 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	- 27 -
	Art. 45 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	- 28 -
	Art. 46 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	- 28 -
	Art. 47 Gestione dei rifiuti cimiteriali	- 28 -
T	TOLO V – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	- 29 -
	Art. 48 Principi fondamentali	- 29 -
	Art. 49 Mezzi di raccolta	- 29 -
	Art. 50 Destinazione dei rifiuti raccolti	- 29 -
T	ITOLO VI – ACCERTAMENTI E SANZIONI	- 30 -
	Art. 51 Controlli ed accertamenti	- 30 -
	Art. 52 Sanzioni	- 30 -
T	TOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	- 31 -
	Art. 53 Entrata in vigore	- 31 -
Δ	LIFGATO 1	- 32 -

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata si prefigge lo scopo di garantire il rispetto dei principi di efficienza, economicità, equità e trasparenza.
- 2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni.
- 3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte la fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso il centro di raccolta differenziata, ecc.);
 - c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - f) assicurare lo spazzamento stradale;
 - g) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti, compresi quelli cimiteriali;
 - h) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 4. Il presente Regolamento tiene conto della direttiva europea 2008/98/CE e dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 introducendo elementi che possano consentire a) la prevenzione, b) il riutilizzo, c) il riciclaggio, d) il recupero ed infine e) lo smaltimento, adottando provvedimenti specifici secondo la gerarchia suesposta che comunque si basino sul principio che chi inquina paga.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle seguenti:
 - RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;



PROVINCIA DI ANCONA

- > RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- > UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- > UTENZA: locali ed aree, a qualsiasi uso destinati, ove si producano o possano, per caratteristiche oggettive, prodursi rifiuti solidi urbani;
- UTENZE CONDOMINIALI: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- > UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione:
- > UTENZE NON DOMESTICHE: locali e/o aree utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- > PRODUTTORE: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti;
- > RIFIUTO; qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- > RAEE: rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- > RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- > RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
- > RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani od altri tipi di rifiuti effettuata presso il domicilio dell'utente preventivamente concordata con l'ente gestore.
- > RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo;
- > RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- RIUSO: non vengono considerati rifiuti quei materiali ancora in buono stato, intercettati prima del conferimento nei contenitori per i rifiuti, che possono essere riutilizzati tali e quali;
- > SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- > CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- ECOCENTRO: anche chiamato Centro per la Raccolta Differenziata, o Centro Ambiente, o Stazione Ecologica, è una area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti, urbani e speciali, differenziati per frazioni omogenee conferiti direttamente dai produttori o detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Non è dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono prestabilite dall'Amministrazione comunale in base alla possibilità di raccolta e successivo inoltro al recuperatore e/o riciclatore, ovvero destinate allo smaltitore per quelle tipologie



PROVINCIA DI ANCONA

di rifiuti che non possono essere riciclate, come gli ingombranti non riciclabili (e.: materassi in materiale sintetico, ecc.), o quelle che devono essere smaltite in sicurezza (es.: pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.);

- > TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti per rifiuti;
- IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

- 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;



PROVINCIA DI ANCONA

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del più volte citato D.lgs 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006, nonché i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- 5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi, così come classificati nel presente articolo, sono tenuti a provvedere di norma, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 6. Non sono considerati rifiuti quegli oggetti intercettati prima del conferimento per lo smaltimento o riciclo, conferiti presso il Centro del Riuso, che a loro volta possono essere riutilizzati tali e quali.

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata

- 1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato mediante separazione dei rifiuti per flussi omogenei con l'obiettivo di:
 - diminuire la quantità dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della



PROVINCIA DI ANCONA

produzione e raccolta, riducendo la quantità di risorse necessarie per lo smaltimento, riducendo conseguentemente i costi del servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli o alla formazione di biomasse per la produzione di energia elettrica;
- raccogliere separatamente materiali ingombranti di origine domestica sia destinati al recupero (mobili, elettrodomestici, ecc.) sia quelli destinati allo smaltimento (materassi in materiale sintetico, ecc.) sia quelli che per le sostanze contenute debbano essere trattati per il recupero o smaltimento in sicurezza (Frigoriferi, Televisori, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici), per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di raccolta separate;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento

- 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
- 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
- 3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, in particolare nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
- 4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando più possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate,

consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

PROVINCIA DI ANCONA

- 2. All'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) spetta assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti. Essa svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente, mentre al Comune spettano le competenze attribuite per Legge nella medesima materia.
- 3. L'ATA, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
- 4. Al Comune, come dall'Art. 198 del D. Lgs. 152/2006, spetta la gestione dei rifiuti urbani fino a quando, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006, non verrà affidato all'Autorità d'Ambito. In questo caso il Comune concorrerà, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani.
- 5. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.
- 6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 7. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani.
- 8. Vengono introdotte, in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - conferimento presso stazione ecologica comunale o sovracomunale;
 - ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - ritiro su chiamata e/o programmata secondo calendario per alcune categorie di utenti e/o per particolari tipologie di rifiuti.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati con le seguenti modalità:

- l'esposizione da parte delle Utenze dei contenitori (bidoni o cassonetti), di dimensione adeguata al servizio da svolgere, che il Comune distribuisce alle utenze domestiche e non;
- l'esposizione dei contenitori, ben chiusi e senza sacchi all'esterno di essi (anche per evitare il rovistamento e lo spandimento dei rifiuti da parte di animali randagi), deve avvenire a



PROVINCIA DI ANCONA

cura delle Utenze all'esterno dell'abitazione, in luogo pubblico o di uso pubblico (in quest'ultimo caso non vi devono essere limitazioni di qualunque natura all'accesso di persone e mezzi), secondo il calendario prestabilito, non prima delle ore 20 del giorno antecedente la raccolta stessa;

- a cura del Comune, attraverso ditte incaricate, sarà eseguito il regolare svuotamento dei contenitori, in genere nelle prime ore della mattina, ed i rifiuti saranno trasportati o verso impianti di trattamento o verso impianti di smaltimento. Dove i rifiuti non sono esposti in modo conforme con il presente regolamento non si effettuerà lo svuotamento dei contenitori o non saranno prelevati i rifiuti esposti. In questo caso saranno applicati sui contenitori dei bollettini di errato conferimento con le indicazioni a cui attenersi per regolarizzare il conferimento;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le ore 20 del giorno di raccolta, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- custodire i contenitori ricevuti dal Comune all'interno delle pertinenze dell'immobile;
- i sacchi non ritirati o i bidoni non svuotati per mancato rispetto delle modalità di separazione e di esposizione (le indicazioni sono riportate nel bollettino di errato conferimento o altro contrassegno codificato che l'operatore applicherà sul bidone o sacco), dovranno essere ritirati come indicato nei punti precedenti e l'utente effettuerà la separazione come richiesto prima di effettuare nuovamente l'esposizione nei giorni preposti.

Art. 7 Tipologie dei rifiuti da raccogliere

- 1. Il Comune definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e li suddivide in rifiuti differenziati ed indifferenziati.
- 2. I rifiuti indifferenziati sono quella parte residuale dei rifiuti che per loro natura, non possono essere avviati al riciclaggio diversi dai rifiuti per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata, a cui appartengono i seguenti materiali:
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
 - materiali in plastica (compatibili con le qualità indicate dal recuperatore)
 - farmaci scaduti, pile
 - frazione organica
 - frazione verde
 - legno ed imballaggi in legno
 - contenitori in metallo (barattoli, lattine, ecc.)
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE: TV, monitor, frigo, piccoli e grandi elettrodomestici, ecc.)
 - rifiuti ingombranti (mobilio, ecc.)
 - vestiti usati, scarpe e borse



PROVINCIA DI ANCONA

- contenitori per liquidi in vetro, altre tipologie analoghe di vetro, con esclusione dei vetri blindati e temperati
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te"
- 3. Il Comune, può organizzare ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi

Art. 8 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli precedenti e successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti;
- b) la combustione e/o l'incenerimento di rifiuti di qualunque natura e con qualunque modalità senza la prescritta autorizzazione indicata nel D.Lgs 152/2006;
- c) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- d) il conferimento, nei contenitori con specifica destinazione, di rifiuti diversi dalla tipologia indicata nel contenitore stesso, secondo le disposizioni e le modalità impartite dal comune, di cui vengono date ampie ed opportune forme di pubblicità;
- e) esporre bidoni per rifiuti (riciclabili o meno), in luogo pubblico o d'uso pubblico, al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato dal Comune;
- f) esporre sacchi con rifiuti unitamente ai bidoni per la raccolta;
- g) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- h) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- i) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- j) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, gettando rifiuti di qualunque natura e dimensione (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, ecc.) o escrementi di animali o spandimento di olio e simili;
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente forniti alle utenze;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale a meno che non vi siano particolari convenzioni tra questo Comune e il Comune di residenza di utenze autorizzate;



PROVINCIA DI ANCONA

- m) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- 3. Viene considerato abbandono, oltre quanto indicato nella normativa nazionale:
 - -il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" fuori degli orari regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - -il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti, raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta", <u>fuori dei contenitori</u> come indicato nel precedente comma 2.
- 4. Il Comune ed l'ATA attivano la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato. Per lo svolgimento di tale attività di vigilanza l'ATA si avvarrà di proprio personale o personale incaricato, così come il Comune. Il Comune potrà inoltre avvalersi anche di volontari ambientali appositamente autorizzati dal Comune stesso.
- 5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e delle necessarie dotazioni di protezione individuale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapo, ecc.).
- 6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.
- 7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

Art. 10 Disposizioni generali

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) delle tipologie di rifiuti come definiti al precedente articolo 3.

Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.



PROVINCIA DI ANCONA

- 2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite in questo regolamento dal Comune.
- 3. Le <u>modalità</u> e le <u>frequenze di raccolta</u> e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune, e sono:
 - raccolta della frazione secca non riciclabile, con il sistema "porta a porta", in appositi contenitori, di varia forma e capienza secondo il tipo di utenza, forniti dal Comune (codificati per il riconoscimento dell'utente) - <u>una volta la settimana</u>;
 - raccolta dei pannolini e/o pannoloni, con lo stesso bidone della indifferenziata o con apposito sacco fornito dal Comune, una volta la settimana, dietro specifica domanda dell'utente da rinnovare di anno in anno;
 - raccolta della frazione umida con il sistema "porta a porta", in appositi contenitori, di varia forma e capienza secondo il tipo di utenza, forniti dal Comune - <u>due volte la settimana</u> con l'aggiunta di un ulteriore passaggio nel periodo estivo;
 - le altre raccolte differenziate si effettuano presso l'Ecocentro denominato "Alligatore" secondo le modalità e l'orario di apertura definiti al successivo Titolo III del presente regolamento.
 - 4. Il conferimento "porta a porta" con bidoni o cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento:
 - a) i contenitori devono essere esposti ben chiusi in luogo pubblico (preferibilmente marciapiede, ove esiste) senza recare intralcio alla viabilità;
 - b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze irritanti e/o tossiche e/o esplosive che possano causare pericolo agli operatori;
 - c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori stabiliti dal Comune, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti, nei limiti quantitativi dell'assimilazione agli urbani, è facoltà dell'utenza fare richiesta di altro più capiente contenitore all'ufficio competente;
 - d) i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti ed esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - e) l'esposizione deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti.



PROVINCIA DI ANCONA

Fuori dai centri abitati, l'esposizione deve avvenire nel punto di confluenza della stata privata o vicinale con quella comunale e/o pubblica o d'uso pubblico;

- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.
- 5. Nei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
- 6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che delle scuole e dei centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, devono espressamente autorizzare l'installazione e sono tenuti:
 - a collocare i contenitori in posizione idonea e protetta;
 - a collaborare con il Comune nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - a comunicare al Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
 - a provvedere al corretto conferimento/smaltimento dei rifiuti così raccolti.

Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta"

- 1. Il servizio di raccolta chiamato "porta a porta" consiste nella raccolta il più vicino possibile all'ingresso dell'utenza presso la quale sono prodotti i rifiuti indicati nel precedente art. 12. Mira a responsabilizzare maggiormente gli utenti per effettuare nel miglior modo la differenziazione dei rifiuti; ciò è possibile potendo identificare il produttore dei rifiuti, dando ad essi indicazioni sulla raccolta stessa, segnalando e correggendo gli errori eventualmente commessi e, qualora necessario, applicare le sanzioni previste per le violazioni al presente regolamento ed alla normativa di riferimento. Per l'attuazione di quanto detto, è previsto che:
 - a) i rifiuti vengono posti in contenitori per il successivo svuotamento o raccolta. I rifiuti devono essere collocati all'interno dei relativi contenitori in appositi sacchi: rifiuti organici in mater-bi o di altro materiale biodegradabile compostabile; i rifiuti indifferenziati in sacchi in plastica anche non biodegradabile;
 - b) solo per i rifiuti indifferenziati si usano bidoni codificati (uno per utenza) e/o sacchi (qualora sia consentito l'utilizzo di questo sistema di raccolta) numerati o codificati anch'essi, distribuiti dal Comune e registrati a nome dell'utenza stessa, mentre per le altre tipologie si usano bidoni o sacchi non codificati o numerati; la sequenza di gestione è la stessa;
 - c) i bidoni così riempiti vanno esposti al di fuori di ogni stabile sede del produttore, in luogo



PROVINCIA DI ANCONA

pubblico o d'uso pubblico nella parte esterna della recinzione (ove esista) lungo il marciapiede o la strada pubblica. In area vasta, fuori dai centri abitati, l'esposizione va effettuata sulla strada pubblica (comunale o provinciale).

- d) qualora, per particolari casi e difficoltà nella collocazione dei contenitori, su richiesta degli utenti, previo consenso del Comune ed autorizzazione del proprietario della strada o area privata, è possibile effettuare la raccolta all'interno dell'area stessa.
- e) gli utenti sono tenuti a rimuovere i contenitori per la raccolta domiciliare nei tempi indicati al precedente art. 6 comma 8, qualora non vengano rispettati, dopo uno o più richiami, con sistematicità e ripetitività, sarà facoltà del Comune rimuovere i contenitori ed addebitare agli utenti quanto fissato per l'occupazione <u>abusiva del suolo pubblico.</u>
- 2. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio o compromettere il valore estetico di particolari edifici o monumenti, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
- 3. Nelle utenze di tipo domestico condominiale e/o collettive oltre a quelle di tipo economico-produttive, i contenitori per la raccolta sono normalmente posti negli spazi condominiali o privati, comunque all'interno dell'area ai pertinenza delle stesse. I contenitori verranno portati nella parte esterna della recinzione (in luogo pubblico) in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
- 4. Alle utenze di cui al precedente comma verranno consegnati appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia agli amministratori del condominio e/o ai titolari dell'attività economico produttiva e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
- 5. Le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti riciclabili dovranno effettuare la consegna dei rifiuti stessi in maniera distinta per flussi merceologici, concordando le date e gli orari con il gestore del Centro di Raccolta.
- 6. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
- 7. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Comune un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde dei R.U., viene effettuata di norma, per quanti non possono effettuare il trattamento di compostaggio domestico di detti rifiuti, attraverso il conferimento a cura degli utenti stessi presso il centro di raccolta comunale. Sono escluse dal servizio le utenze di tipo agricolo che dovranno provvedere al trattamento e/o smaltimento in proprio.



PROVINCIA DI ANCONA

- 2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a impianti di trattamento.
- 3. I costi che derivano da tale gestione, sono addebitati direttamente in bolletta agli utenti che usufruiscono del servizio, in base al peso del rifiuto conferito presso il centro di raccolta.

Art. 14 Gestione della frazione umida

- 1. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli, con l'accortezza di evitare problemi di ordine igienico-sanitario.
- 2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio almeno in una delle giornate.
- 3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche di compostabilità stabilite dal Comune, posti all'interno di specifici bidoni consegnati agli utenti dotati di sistema antirandagismo.
- 4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori i quali di norma saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche.
- 5. I rifiuti così raccolti sono conferiti in appositi impianti di compostaggio.

La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 15 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. La pratica del compostaggio domestico, è finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero sul sito. Tale pratica è disciplinata con regolamento comunale per la gestione dell'autocompostaggio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 20/12/2019.

Art. 16 Gestione della frazione secca residua

- 1. La raccolta della frazione secca residua o indifferenziata dei R.S.U. viene effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di norma settimanale. Nella frazione secca sono conferibili i pannolini e pannoloni, la cui raccolta avviene contestualmente agli indifferenziati. Per particolari o maggiori esigenze è istituito uno specifico ulteriore intervento di raccolta.
- 2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un giorno, che non sia festivo.
- 3. I rifiuti secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all'interno di contenitori stabiliti dal Comune.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati, verranno consegnati idonei contenitori, che verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.



Art. 17 Gestione dei rifiuti ingombranti

- 1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili, componenti di arredamento ecc.) e/o quelli che per dimensione non possono essere racchiusi nei contenitori consegnati agli utenti per essere utilizzati nel normale circuito di raccolta.
- 2. I rifiuti ingombranti si distinguono in ingombranti non riciclabili (destinati allo smaltimento) e quelli riciclabili o riutilizzabili destinati al riciclo o al riuso:
 - sono non riciclabili, ad esempio, i materassi in materiale sintetico, i cuscini, altre tipologie di oggetti multimateriali non separabili;
 - sono riciclabili i mobili in metallo o legno in cattive condizioni ed altri che sono composti di materiali oggetto della raccolta differenziata;
- 3. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta presso l'Ecocentro "Alligatore".
- 4. I costi di smaltimento del rifiuto ingombrante sono addebitati direttamente in bolletta agli utenti che usufruiscono del servizio in base al peso del rifiuto conferito presso il centro di raccolta.
- 5. Potrà essere attivato un servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti, esclusivamente per le utenze domestiche, i cui costi saranno a carico dei richiedenti.

Art. 18 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

- 1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
- 2. A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori presso la stazione ecologica; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori nell'Ecocentro "Alligatore";
 - i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori dislocati nell'Ecocentro "Alligatore";
 - gli altri rifiuti particolari (ad esempio oli esausti.) devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore nell'Ecocentro "Alligatore".
- 3. I rifiuti così raccolti verranno conferiti ai recuperatori o smaltitori in possesso delle necessarie autorizzazioni.
- 4. La raccolta dei RAEE, classificati pericolosi (televisori, frigoriferi, ecc.), deve essere effettuata con molta attenzione, affinché non vengano danneggiati o smembrati. Tutti i RAEE devono comunque essere conferiti integri al centro di raccolta, così come disposto nell'accordo ANCI/ Centro di Coordinamento RAEE, al fine di consegnarli integri ai Sistemi Collettivi, che li ritirano. E' quindi vietato manomettere i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE (es.: tagliare le serpentine dei frigoriferi e congelatori, rimuovere motori dalle lavatrici, danneggiare i tubi catodici dei televisori, ecc.).

Art. 19 Conferimento e raccolta di materiali provenienti da manutenzioni e riparazioni domestiche derivanti dalle pratiche del fai da te

- 1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dalle pratiche del "fai da te", devono essere conferiti, presso l'Ecocentro "Alligatore". Sono esclusi conferimenti da parte delle imprese del settore.
- 2. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, con le pratiche del "fai da te", nel limite di 200 kg/anno, verificabile mediante pesatura del rifiuto, possono essere conferiti presso l'Ecocentro "Alligatore". Sono esclusi conferimenti da parte delle imprese del settore.

Art. 20 Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

All'atto dell'istituzione il Comune stabilirà, le modalità operative e di gestione del nuovo servizio e ne darà ampia comunicazione ed informazione agli utenti.

Art. 21 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

- 1. Il Comune, in collaborazione con l'ATA Rifiuti ed altre eventuali istituzioni ed associazioni, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione della popolazione.
- 2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
- 3. Inoltre dovranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
- 4. Vengono inoltre attivate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

TITOLO III – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 22 Stazione ecologica comunale

1. La stazione ecologica, denominata *Alligatore*, è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata e custodita), destinata al ricevimento, direttamente dagli utenti, di R.U. e loro frazioni separate per flussi omogenei. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata dai seguenti articoli.

Art. 23 Principi e finalità



PROVINCIA DI ANCONA

- 1. Il Centro per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti, di seguito denominato Ecocentro o Stazione Ecologica, è un'area recintata, custodita ed aperta nei giorni ed orari prestabiliti, durante i quali i soggetti ammessi, individuati al successivo art. 30, possono conferire differenti tipologie di rifiuti urbani.
- 2. L'Ecocentro è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata, il riciclo dei materiali recuperabili ed il Riuso dei materiali in buono stato che possono essere riutilizzati tali e quali. In questo modo l'Ecocentro contribuisce, in maniera significativa, alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all'abbattimento dei costi di smaltimento. La Stazione Ecologica rappresenta, inoltre, un importante strumento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita.

Art. 24 Funzione dell'Ecocentro

- 1. L'Ecocentro è un'area pubblica, situata in Serra de' Conti, via Nicolini n° 5, Zona industriale Caffarelli (strada per Castiglioni), ove si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che non sono oggetto della raccolta differenziata domiciliare. Infine sono conferibili all'Ecocentro tutti quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al Riuso.
- 2. Le modalità d'utilizzo dell'Ecocentro sono predisposte al fine di regolamentare l'uso dell'area da parte degli utenti e, per una suddivisione accurata dei rifiuti sulla base della loro natura, in modo da favorire la raccolta di materiali recuperabili attribuendo agli stessi maggior valore.

Art. 25 Destinatari del servizio

- 1. Per effetto della convenzione con i comuni limitrofi, stipulata nel 2008, sono ammessi alla fruizione dell'area:
- A) le utenze domestiche residenti nei Comuni di Serra de' Conti, Arcevia, Barbara e Montecarotto;
- B) le utenze domestiche dei cittadini non residenti, che hanno una abitazione nei Comuni sopra elencati;
- C) le utenze non domestiche (per le tipologie di rifiuti di seguito meglio specificate) site nei territori dei predetti Comuni.
- D) Tutte le utenze di cui sopra, per avere l'accesso all'Ecocentro, devono risultare iscritte nei ruoli e dimostrare il pagamento della TARI. Il riconoscimento degli utenti e la relativa possibilità di conferimento, è attuato attraverso il sistema informatico dell'Ecocentro, nel quale sono installate le banche dati dei Comuni appartenenti al progetto, la cui consultazione è facilmente effettuabile con la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale.

Art. 26 Materiali conferibili

1. Sono conferibili, presso il Centro di raccolta, tutti i rifiuti, secondo l'elenco sotto riportato:

CODICE CER	RIFIUTO
13.02.08	Oli minerali per motori
15.01.02	Imballaggi in plastica (bottiglie)



PROVINCIA DI ANCONA

15.01.02	Imballaggi in plastica (traccianti - buste)			
16.02.16	Toner per stampa esauriti			
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (inerti)			
20.01.01	Carta e Cartone			
20.01.02	Vetro			
20.01.10	Abbigliamento			
20.01.21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio			
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi -			
20.01.25	Olii e grassi commestibili			
20.01.27*	Vernici pericolose (contenenti solventi)			
20.01.28	Vernici non pericolose (a base d'acqua)			
20.01.32	Medicinali scaduti			
20.01.33*	Pile portatili			
20.01.33*	Batterie ed accumulatori al piombo			
20.01.35*	Monitor - Tv			
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Grandi			
20.01.36	Apparecchiature informatiche, telefoni, piccoli elettrodomestici,			
20.01.38	Rifiuti legnosi (legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37)			
20.01.39	Plastica (plastica rigida)			
20.01.40	Rifiuti metallici (metallo)			
20.01.40	Rifiuti metallici (barattolame)			
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)			
20.03.07	Ingombranti			

2. Tutti i materiali devono essere conferiti alla Stazione Ecologica già separati, per frazioni omogenee, in rispetto a quanto disposto dal successivo articolo n.29, che vengono adottate dal gestore e comunicate all'utenza mediante volantini o altri mezzi di informazione.

In caso di dubbi o incertezze sulla destinazione dei materiali da conferire, è necessario chiedere chiarimenti agli operatori e seguire le indicazioni fornite dagli stessi. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni degli operatori, gli utenti non potranno effettuare il conferimento.

Art. 27 Separazione dei rifiuti

- 1. Occorre separare attentamente ogni tipologia di rifiuto, senza mescolarne due o più tipi (anche se sembrano simili es.: bottiglie di plastica o contenitori e vaschette (PET), con gli altri imballaggi in plastica o con altri oggetti in plastica come giocattoli, buste, ecc.).
- 2. Evitare di selezionare materiali sporchi o contaminati (es.: stracci intrisi d'olio, carta in cui erano avvolti carni e pesci, bottiglie o barattoli con evidenti residui di qualunque natura, ecc.), che devono essere smaltiti con il sistema della raccolta del secco indifferenziato, già attivo in ogni Comune aderente.



PROVINCIA DI ANCONA

- 3. Eliminare dalla raccolta differenziata anche i materiali bicomponenti che non possono essere separati, e dovranno quindi essere smaltiti anch'essi nel secco indifferenziato, con esclusione del Tetrapak che può essere conferito nella carta o cartone, opportunamente lavato e schiacciato. Nel caso in cui alcuni rifiuti composti da differenti materiali possano essere recuperati, occorre separarli con la massima cura possibile, al fine di ottenere materie prime secondarie di qualità (es.: porte con parti metalliche e/o vetri, che devono essere separate –divani e poltrone dai quali possono essere recuperate le parti in legno o metallo) la stessa operazione può essere effettuata con molti materiali che altrimenti andrebbero persi.
- 4. I rifiuti così selezionati vanno introdotti nei rispettivi contenitori, evitando di abbandonarli a terra o fuori di essi. Fare attenzione alle indicazioni scritte nei container. Non introdurre mai rifiuti non separati. Per una migliore gestione dell'impianto occorre separare i rifiuti direttamente a casa e mantenerli separati fino al conferimento presso il Centro di Raccolta Differenziata, riducendo il volume quanto più possibile (schiacciare le bottiglie di plastica, ripiegare o tagliare le scatole di carta o cartone, ecc.). La separazione deve essere comunque effettuata prima dell'accesso all'area di pesatura e conferimento. Non è ammesso l'accesso ad autoveicoli o altri mezzi di trasporto contenenti materiali non separati per tipologia.

Art. 28 Conferimento per il recupero o riciclaggio

- 1. L'accesso all'Ecocentro è consentito a tutti, comprese le ditte artigianali, industriali, commerciali e di servizio, quando intendono conferire materiali riciclabili. Resta comunque inteso che il trasporto, a carico dei conferitori diversi dalle utenze domestiche, debba avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia. Non è consentito alle ditte conferire rifiuti speciali, assimilati non riciclabili, o pericolosi.
- 2. Per ogni raccolta, non è possibile introdurre materiali diversi dal tipo indicato nella classificazione riportata nel contenitore.
- 3. Nessun mezzo di trasporto (autovettura, autocarro, motocarro, ecc.) può accedere nell'area di conferimento; il mezzo deve essere parcheggiato nello spazio appositamente attrezzato per la sosta o fuori dall'Ecocentro, e quindi l'utente deve scaricare i rifiuti e trasportarli con gli appositi carrelli. Viene fatta eccezione per il conferimento di rifiuti ingombranti recuperabili, non soggetti a pesatura, che per quantità, peso o volume non è possibile trasportare a mano o con i carrelli.
- 4. All'ingresso dell'Ecocentro di raccolta il custode controllerà la qualità e la correttezza della separazione dei materiali; nel caso in cui siano riscontrate delle scorrettezze, l'utente verrà invitato a provvedere ad una più accurata separazione. Qualora non vi provveda, tali materiali non potranno essere conferiti, non verrà consentito l'accesso e l'utente dovrà riprenderli a proprio carico.

E' vietato abbandonare i rifiuti (anche riciclabili) nei pressi dell'Ecocentro o al suo interno, anche in orario di chiusura. Tale comportamento è considerato "abbandono" e sanzionato secondo legge.

Art. 29 Pesatura

1. I rifiuti sotto elencati (tipo per tipo ed uno alla volta) potranno essere pesati con la tessera sanitaria (codice fiscale); ad ogni pesatura, verranno attribuiti alcuni punti (secondo il tipo e la quantità di materiale), in modo che, a fine anno, vengano "premiati" coloro che si saranno adoperati maggiormente nella raccolta differenziata. I punteggi saranno attribuiti come a seguito indicato. Le ditte artigianali industriali, commerciali e di servizio possono pesare unicamente quei rifiuti riciclabili provenienti dagli uffici e servizi (es.: carta, bottiglie di plastica, ecc.) con esclusione dei rifiuti



PROVINCIA DI ANCONA

industriali e degli imballaggi (plastica, cartone, ecc.).

Procedure per la pesatura:

- a) depositare i rifiuti riciclabili nel carrello divisi per tipologia;
- b) posizionare il carrello sopra la bilancia
- c) passare la tessera sanitaria (codice fiscale) davanti al lettore ottico;
- d) selezionare sul video il tipo di materiale conferito e confermare la pesata;
- e) ultimata l'operazione, rimuovere il carrello e scaricare i rifiuti nel container corrispondente alla tipologia pesata.

Elenco dei rifiuti che si possono pesare e dei punti ad essi attribuiti:

- vetro (solo bottiglie) 3 punti/Kg
- carta e cartone 5 punti/Kg
- bottiglie di plastica 15 punti/Kg
- cellofan e sacchi di plastica 15 punti/Kg
- olii minerali 5 punti/Kg
- olii vegetali 10 punti/Kg
- pile 1 punti/Kg
- medicinali 1 punti/Kg
- indumenti 5 punti/Kg
- barattoli e lattine in metallo 5 punti/Kg
- lampade e tubi al neon 1 punti/Kg

Elenco dei rifiuti che si devono pesare e che non generano il premio (la pesatura si effettua al fine dell'attribuzione del quantitativo al Comune di appartenenza dell'utente)

- Sfalci d'erba e potature
- Ingombranti non riciclabili (es. materassi in materiale sintetico, ecc.)
- Legno

Per i contribuenti conferitori di Serra de' Conti, le spese derivanti dall'avvio al recupero dei suddetti rifiuti sono addebitate direttamente in bolletta in base alle quantità conferite ed alla tariffa Deliberata.

I costi derivanti dai conferimenti degli utenti degli altri comuni convenzionati vengono addebitati a fine anno direttamente ai Comuni, ripartendo la spesa in base all'attribuzione del quantitativo complessivo conferito nell'anno per tipologia di rifiuto.

2. Il custode agevolerà le operazioni di conferimento, aiutando l'utenza nello scarico dei materiali e fornendo indicazioni sulle modalità di recupero e sull'uso delle attrezzature.

Art. 30 Riuso

- 1. Il Centro del Riuso, situato all'interno del Centro Ambiente "L'Alligatore" di Serra de' Conti, è parte integrante dello stesso e ne osserva ed applica le disposizioni ed i regolamenti.
- 2. Il presente regolamento definisce le modalità dell'utilizzo del materiale conferito presso il Centro del Riuso con le seguenti finalità:
 - contrastare e superare la cultura dell'"usa e getta";
 - sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basati su principi di tutela ambientale



PROVINCIA DI ANCONA

e di solidarietà sociale;

- promuovere il reimpiego e l'utilizzo dei beni usati prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore in modo da ridurre la quantità dei rifiuti in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- distribuire e destinare prioritariamente gli oggetti ed i materiali conferiti alle famiglie più bisognose, in modo da soddisfare finalità di natura sociale.
- 3. Gli oggetti presenti nel Centro del Riuso possono essere prelevati soltanto in presenza degli addetti al servizio di custodia del riuso.
- 4. Gli oggetti possono essere prelevati soltanto dagli utenti della tassa rifiuti appartenenti ai Comuni che aderiscono alla gestione associata del Centro Ambiente "L'Alligatore". Tali Comuni sono: Serra de' Conti, Arcevia, Barbara e Montecarotto. Ai fini del prelievo del materiale, gli utenti devono essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti nel proprio Comune di residenza, verificabile con la lettura della Tessera Sanitaria della persona intestataria dell'utenza TARI. Qualora, su disposizione e delega del Comune di appartenenza, verificati i dati trasmessi dall'Agente della riscossione, risulti che l'utente non sia in regola con i pagamenti verrà disabilitato da tutte le operazioni di pesatura, quindi non potrà ottenere il premio per la differenziata e non potrà effettuare il RIUSO. Potrà, invece continuare a conferire qualsiasi tipo di rifiuto riciclabile senza pesarlo.
- 5. Poiché il Riuso si inserisce nel complesso sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti e ne fa parte integralmente, la quantità di materiale prelevabile è fissata in rapporto alla quantità di rifiuti (carta, plastica, vetro, ecc.) riciclabili conferiti e pesati presso il Centro Ambiente. La quantità prelevabile è rapportata al punteggio maturato con il conferimento e pesatura dei rifiuti riciclabili. Ad inizio di ogni anno, il Responsabile del servizio, sulla scorta dei risultati ottenuti e della esperienza maturata, definisce il rapporto tra materiale prelevabile (espresso in Kg) ed i punteggi acquisiti. All'atto del ritiro degli oggetti, che devono essere pesati utilizzando la tessera sanitaria, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento agli addetti al servizio di custodia del Centro del Riuso, i quali possono provvedere ad annotare i dati del richiedente in un apposito registro, nonché, sinteticamente, la qualità ed il numero degli oggetti prelevati.
- 6. In caso di eccessivi prelievi o frequenze troppo assidue, il custode può impedire i prelievi, sempre e comunque nel rispetto del principio che il materiale del Centro del Riuso deve servire a coprire le necessità degli utenti che ne usufruiscono ed evitare che si sviluppi il commercio dei materiali prelevati. Qualora infine, venga accertato che chiunque, usufruendo del riuso, faccia commercio con i materiali prelevati o ne smembri i componenti per recuperare parti pregiate (es.: rame, ottone, ecc.), trasformando il resto in rifiuti, verrà disabilitato dalla procedura di ritiro e non potrà in alcun modo effettuare ulteriori ritiri.

Art. 31 Orario di Apertura

1. L'orario di apertura, indicato all'ingresso dell'Ecocentro, è il seguente.

Luneo	lì 8.00 – 13.00	Giovedì	8.00 - 13.00
Martedì	14.30 – 19.00	Venerdì	14.30 – 19.00
Mercoledì	8.00 - 13.00	Sabato	8.00 - 13.00

I sopraelencati orari di apertura dell'Ecocentro possono subire variazioni previa Deliberazione della Giunta Comunale.



Art. 32 Informazioni ed assistenza

1. I custodi forniranno tutte le informazioni richieste in materia di conferimento e riciclaggio dei rifiuti. Qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e su problemi specifici potrà essere reperita presso l'ufficio ambiente del Comune di Serra de' Conti.

Art. 33 Obblighi e divieti e sanzioni

- 1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
 - divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno della Stazione Ecologica;
 - divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
 - divieto di spostamento dei contenitori;
 - obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta.
- 2. Inoltre è fatto espresso divieto di:
 - effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
 - occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi
 - accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
 - introdursi nell'area al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 34 Spazzamento

- 1. Il servizio di spazzamento viene effettuato, seguendo un percorso e orari prestabiliti dal Comune in accordo con la ditta aggiudicataria del servizio, secondo le modalità e frequenze indicate all'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali ed alcuni tratti urbani delle strade provinciali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi urbane;
- g) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.
- 3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata, dalla ditta aggiudicataria del servizio, manualmente e/ mediante l'ausilio della spazzatrice meccanica con interventi, da



PROVINCIA DI ANCONA

effettuarsi in giorni prestabiliti, sulla base delle frequenze previste all'allegato 1. Nel caso in cui tali giorni siano festivi (non rientranti nel calendario delle sagre, feste ed altre manifestazioni organizzate dal Comune), lo spazzamento sia manuale che meccanico verrà anticipato o posticipato di un giorno, massimo due se cade nuovamente di festa.

- 4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e, dove indicato, nelle fasce orarie prestabilite attenendosi in modo rigoroso ai limiti temporali prefissati
- 7. I rifiuti raccolti durante lo spazzamento vanno conferiti direttamente in discarica. Solo nei casi in cui non sia possibile il conferimento, verranno stoccati in una apposita area per il successivo inoltro alla discarica.

Art. 35 Cestini stradali

- 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune installa appositi cestini gettacarte per il conferimento dei rifiuti "da passeggio".
- 2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento almeno una volta a settimana e comunque in base alle necessità.
- 3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

Art. 36 Raccolta rifiuti abbandonati

- 1. Il servizio riguarda la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia delle stesse aree.
- 2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dagli operatori della raccolta dei rifiuti su segnalazione del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale e la pulizia dell'area ove erano stati abbandonati.
- 3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi vanno ritirati da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
- 4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono. Ai responsabili saranno addebitati i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 37 Raccolta carogne animali

- 1. Il servizio di raccolta rifiuti provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
- 2. Le attività di allevamento devono gestire i rifiuti di origine animale seguendo autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, i cui costi sono a loro totale carico.

Art. 38 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

- 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 39 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- 1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori nelle predette aree.
- 2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
- 3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle proprie aree in uso.

Art. 40 Pulizia dei mercati

- 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
- 2. La ditta aggiudicataria del servizio di spazzamento, dopo l'orario di chiusura del mercato, provvede allo spazzamento manuale delle aree interessate e si occupa di rimuovere gli appositi contenitori e/o sacchetti e smaltire i rifiuti prodotti dai concessionari e occupanti dei posti di vendita.



PROVINCIA DI ANCONA

Art. 41 Pozzetti stradali – grigliati

- 1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti prevedendo un intervento di pulizia a fondo per singolo pozzetto e caditoia di almeno una volta/anno, e comunque ogni qualvolta se ne riscontra l'ostruzione tale da impedire il regolare deflusso delle acque. Il servizio di spazzamento è tenuto a verificare l'efficienza delle caditoie in concomitanza con gli eventi meteorici.
- 2. E' vietato introdurre rifiuti, liquidi e solidi, negli stessi.

Art. 42 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione. I rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
- 2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
- 3. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 43 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

- 1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.
- 2. Agli stessi è altresì fatto obbligo di sgomberare la neve dal luogo ove abitualmente espongono i bidoni per la raccolta dei propri rifiuti con il sistema "porta a porta".

Art. 44 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

- 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..



PROVINCIA DI ANCONA

4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 45 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
- 3. In caso di inosservanza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree. Nel caso di ulteriore inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio pubblico, ed il Comune ne rimette i costi ai responsabili.

Art. 46 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 47 Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
- 2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere conferiti dai cittadini e dagli operatori incaricati del servizio di pulizia in contenitori appositi per rifiuti sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero, avendo cura di separare i rifiuti organici (fiori e le verdure appassite) dagli altri rifiuti indifferenziati (carte sporche, involucri in plastica, ceri, fiori finti ecc...).
- 3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni igienicosanitarie per il trattamento degli stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
 - essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale;
 - essere depositati provvisoriamente, solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in idonea area all'interno del cimitero;
 - essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
- 5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno ovvero trasferite a carico della ditta concessionaria

dei servizi cimiteriali la quale provvede autonomamente alla gestione rispettando quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia.

PROVINCIA DI ANCONA

TITOLO V – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 48 Principi fondamentali

- 1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
- 2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
- 3. Per tutto quello non espressamente riportato in questo regolamento valgono le norme nazionali, regionali e provinciali che normano la materia.

Art. 49 Mezzi di raccolta

- 1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o alla stazione di trasferenza è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti (solidi e liquidi) ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
- 2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.
- 3. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
- 4. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati. I mezzi danneggiati per qualsiasi motivo devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Art. 50 Destinazione dei rifiuti raccolti

- 1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani e assimilati (non riciclabili secco indifferenziato) conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l'impianto previsto nella Piano Provinciale dei rifiuti, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione. Le altre tipologie di rifiuti, derivanti dalla raccolta differenziata, sono destinate agli impianti indicati nelle convenzioni o accordi o indicazioni, relativi ad ogni tipologia di rifiuti.
- 2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

PROVINCIA DI ANCONA

TITOLO VI – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 51 Controlli ed accertamenti

- 1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e tutte le Autorità competenti.
- 2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3. Il Comune e/o l'ATA Rifiuti potranno provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti a cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento avvalendosi anche di volontari ambientali appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- 4. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'ATA Rifiuti e/o dall'Amministrazione Comunale o per iscritto.

Art. 52 Sanzioni

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 euro a 600 nei confronti dei responsabili delle violazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di conferimento di materiale riciclabile unitamente ai rifiuti indifferenziati, nonché di materiale non compatibile con il tipo di raccolta in essere (es.: rifiuti indifferenziati conferiti nei contenitori per l'organico, conferimento di altri rifiuti diversi da quelli del contenitore della raccolta differenziata a cui dovevano essere destinati, quali ad esempio: vetro nella carta, cartone nella plastica, ecc.) la sanzione amministrativa pecuniaria varierà da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 600,00. Le prime due sanzioni saranno comminate in misura ridotta partendo da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 150,00. La predetta sanzione è raddoppiata se si tratta di violazioni nella gestione dei rifiuti pericolosi. Non è esclusa la eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria qualora il fatto potrebbe costituire reato. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
- 2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la

sanzione viene irrogata al responsabile o amministratore del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 53 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.



PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 1

Modalità spazzamento	Frequenza	Via o Piazza	Lunghezza Strada (ml)	Superficie Piazza (mq)
		Corso Roma	278,00	
		P.za Gramsci		473,00
		P.za Matteotti		184,00
		P.za Papa Giovanni XXII		82,50
		Via L. Amici	183,00	
	2 vv/sett	Via Armellini	164,00	
Manuala		Via O. Caosi	155,50	
Manuale		Via Don Minzoni	58,60	
		Via G. Garibaldi	166,50	
		Via G. Garibaldi	154,30	
		Via Marconi	50,00	
		Via Porta della Croce	59,50	
		Viale della Vittoria	160,00	
		TOTALE	1.429,40	739,50
		Borgo Leopardi	259,00	
		P.za IV Novembre (piazza)		899,00
		P.za IV Novembre (strada)	104,00	
		P.za G.Leopardi		880,00
		Via P. Agabiti	407,50	
		Via A. Bocconi	731,00	
		Via Bottiglie	160,00	
		Via G. Brodolini	862,00	
		Via Busseto	659,00	
		Via A. Cucchieri	74,50	
		Via G. Di Vittorio	359,50	
		Via Farneto	3.200,00	
		Via Fonte	870,50	
		Via B. Gigli	82,50	
		Via A. Grandi	495,00	
Misto	1 v/90 gg	Via Madonna del Piano	455,50	
Misto	1 V/ 90 gg	Via Malpici	205,00	
		Via B. Martorello	150,00	
		Via E. Mattei	441,00	
		Via S. Memè	484,50	
		Via A. Merloni	589,50	
		Via Montessori	221,50	
		Via A. Moro	389,00	
		Via P. Nenni	236,00	
		Via Nicolini	470,00	
		Via Osteria	206,00	
		Via Osteria	156,00	
		Via G.B. Pergolesi	120,00	
		Via Romita	272,00	
		Via G. Rossini	110,30	
		Via S. Antonio	812,00	
		Via S. Francesco	284,50	



PROVINCIA DI ANCONA

		Via S. Lucia	678,50	
		Via S. Maria	295,50	
		Via S. Paterniano	1.360,00	
		Via Saragat	360,50	
		Via R. Sanzio	71,50	
		Via G. Spontini	108,50	
		Via P. Togliatti	304,00	
		Via F. Tomassini	491,00	
		Via E. Vanoni	306,00	
		TOTALE	17.842,80	1.779,00
	1v/30 gg	Via 1° Maggio	574,00	
		Via O. Merli	400,00	
Misto		Via L. Ceresani	420,00	
		Via Mannucci	205,00	
		TOTALE	1.599,00	0,00